

## Le principali novità su digitalizzazione delle transazioni e dei pagamenti

Le novità disposte dalle norme del decreto Sostegni bis riprendono il contenuto di cui all'articolo 1 del DI 99/2021 e prevedono all'articolo 11-bis, commi da 10 a 12, le seguenti norme:

- Innalzamento al 100% della percentuale del bonus sulle commissioni bancarie Pos ovvero il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottano strumenti di pagamento elettronico o di pagamento evoluto;

- è previsto un bonus anche per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. In questo caso il credito d'imposta "varia" come misura e limite massimo di spesa a seconda del dimensionamento "ricavi-compensi" dell'esercente, dell'arco temporale di riferimento e dello strumento "evoluto" utilizzato. Il credito di imposta "acquisizione Pos" è riconosciuto per ciascun beneficiario nel limite di spesa di:

- 160 euro, per coloro che dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 acquistano, noleggianno, utilizzano degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici;

- 320 euro, per il credito per coloro che nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggianno o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche di far fronte all'obbligo dei corrispettivi telematici (memorizzazione elettronica e trasmissione).

Il credito d'imposta "acquisizione Pos" è parametrato:

- al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione;

- alle spese di convenzionamento o per quelle sostenute per il collegamento tecnico.

Il credito è riconosciuto in misura variabile, a seconda dei ricavi o compensi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili.

Per il periodo dal 1° luglio 2021 sino al 30 giugno 2022 il credito è pari:

- al 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200 mila euro;

- al 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200 mila euro e fino a 1 milione di euro;

- al 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Per gli esercenti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggianno o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico, il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa di 320 euro per ciascun beneficiario e nelle seguenti misure:

- 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200 mila euro;

- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200 mila euro e fino a 1 milione di euro;

- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il nuovo credito per gli strumenti di pagamento elettronico può essere utilizzato in compensazione e dovrà essere indicato nel modello Redditi.

## **Requisiti**

I requisiti necessari per poter fruire del bonus – sulle commissioni Pos addebitate per le transazioni elettroniche effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate - prevedono che:

- i ricavi-compensi dell'esercente, nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento, non superino i 400 mila euro;
- il pagamento riguardi operazioni effettuate da consumatori finali.

Si adottino:

- strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (ai sensi del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 2, del Dlgs 127/2015), compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito;
- sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (di cui al comma 5-bis dell'articolo 1, del Dlgs 127/2015).

## **Utilizzo del bonus**

Tali crediti d'imposta in esame sono:

- utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili.
- da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

I crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini Irap; e, inoltre, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione.

Inoltre, il credito non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa Ires (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Le agevolazioni si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis.